

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1949

COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
AFFARI DI GIUSTIZIA

IX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BETTIOL GIUSEPPE

INDICE	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	45
Disegni di legge (Discussione e approvazione):	
Convocazione delle assemblee delle società aventi sede in territori sui quali lo Stato italiano ha cessato di esercitare la sua sovranità (266-B)	45
PRESIDENTE	45, 46
AMATUCCI	46
Termine per la regolarizzazione, agli effetti del bollò, degli assegni bancari emessi in Italia e pagabili all'estero, rimasti insoluti per mancanza di fondi (415)	46
PRESIDENTE	46, 47
AMATUCCI, <i>Relatore</i>	46
LOMBARDI RUGGERO	46
LECCISO	46
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	47

getti, Ferrandi, Fietta, Fumagalli, Lecciso, Leone-Marchesano, Liguori, Lombardi Ruggero, Marzi, Murdaca, Murgia, Pagliuca, Reggio D'Acì, Ricci Giuseppe, Rocchetti, Scalfaro, Trimarchi e Trulli.

SCALFARO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Artale.

Discussione del disegno di legge: Convocazione delle assemblee delle società aventi sede in territori sui quali lo Stato italiano ha cessato di esercitare la sua sovranità. (266-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Convocazione delle assemblee delle società aventi sede in territori sui quali lo Stato italiano ha cessato di esercitare la sua sovranità.

Questo disegno di legge, approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 26 gennaio scorso, è stato modificato dalla II Commissione permanente del Senato, la quale ha voluto aggiungere, alle ipotesi che danno adito alla convocazione delle assemblee di queste società, quella in cui la maggioranza del capitale appartenga a cittadini italiani.

La seduta comincia alle 9,35.

Sono presenti:

Amadei, Amatucci, Avanzini, Baresi, Belloni, Bettiol Giuseppe, Bianco, Bruno, Bucciarelli, Ducci, Camposarcuno, Capalozza, Con-

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1949

Non credo che tale modifica abbia bisogno di ulteriore illustrazione.

Dichiaro aperta la discussione su questa aggiunta del Senato.

AMATUCCI. Sono senz'altro favorevole all'aggiunta. La maggioranza numerica dei soci, infatti, può non corrispondere alla maggioranza del capitale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione il primo comma dell'articolo 1 nel testo modificato dal Senato:

« Il presidente del tribunale nella cui giurisdizione è situata una sede secondaria, filiale, agenzia, rappresentanza o stabilimento di una società avente sede in territori sui quali lo Stato italiano ha cessato di esercitare la sua sovranità, ovvero, in mancanza, il presidente del tribunale di Roma può, nel caso in cui la maggioranza dei soci abbia la cittadinanza italiana e risieda in Italia o la maggioranza del capitale appartenga a cittadini italiani, autorizzare la convocazione dell'assemblea in una località diversa da quella in cui è stabilita la sede sociale o nella quale per atto costitutivo o statuto debba farsi tale convocazione, su richiesta motivata degli organi sociali che, secondo l'atto costitutivo o lo statuto, hanno il potere di convocare l'assemblea ».

(È approvato).

Al secondo comma dell'articolo 1 e all'articolo 2 il Senato non ha apportato modificazioni.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Termine per la regolarizzazione, agli effetti del bollo, degli assegni bancari emessi in Italia e pagabili all'estero, rimasti insoluti per mancanza di fondi. (415).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Termine per la regolarizzazione, agli effetti di bollo, degli assegni bancari emessi in Italia e pagabili all'estero, rimasti insoluti per mancanza di fondi.

Invito l'onorevole Amatucci, relatore, a riferire alla Commissione.

AMATUCCI, *Relatore*. L'articolo 119 delle norme sull'assegno bancario, approvate con regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, stabilisce che il possessore di un assegno bancario, risultato emesso a vuoto, per esercitare i suoi diritti di regresso, deve esibire l'assegno, irregolare nei rapporti del bollo, all'ufficio del registro per la regolarizzazione

col pagamento della sola tassa graduale di bollo dovuta, nel termine di quindici giorni dalla data della presentazione dell'assegno per il pagamento.

È stato rilevato che, quando si tratta di assegni bancari emessi in Italia su banche estere e, quindi, pagabili all'estero, non è possibile, il più delle volte, esibire, nel prescritto termine di quindici giorni dalla data di presentazione per il pagamento, l'assegno all'ufficio del registro al fine della regolarizzazione agli effetti del bollo, in quanto non sempre entro tale termine l'assegno, risultato emesso a vuoto, può essere già stato restituito dall'estero.

Per eliminare l'inconveniente segnalato, con il disegno di legge il termine di quindici giorni, previsto dal primo comma dell'articolo 119 delle norme sull'assegno bancario, viene elevato a giorni trenta nell'ipotesi in cui l'assegno, rimasto insoluto per mancanza di fondi, sia stato emesso su banca estera.

Va tuttavia osservato che non è forse opportuno stabilire due termini diversi. L'articolo 119 del decreto del 1933 non faceva distinzione fra assegni pagabili in Italia o all'estero. Pertanto, per conservare chiarezza alla norma, per non creare una complicazione che non sembra necessaria, propongo la unificazione del termine in trenta giorni per la regolarizzazione di tutti gli assegni che risultino emessi a vuoto. Codesta unificazione può essere ottenuta sopprimendo, nell'articolo unico del disegno di legge, le ultime parole: « quando si tratta di assegni bancari emessi in Italia e pagabili all'estero ».

Con questa modificazione, raccomando alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LOMBARDI RUGGERO. Sono d'accordo con la proposta del relatore. La pratica insegna che non di rado 15 giorni non sono sufficienti neppure per regolarizzare gli assegni a vuoto emessi su banche italiane.

LECCISO. Non vedo la ragione per la quale si debba spostare il termine a 30 giorni per gli assegni bancari pagabili in Italia. Si tratta di provvedere ad una regolarizzazione ai fini del bollo; non si tratta di un termine per il protesto. Secondo l'articolo 119 del decreto del 1933 il possessore dell'assegno bancario deve, per potere poi esercitare i diritti di regresso, esibire l'assegno all'ufficio del registro e regolarizzarlo ai fini del bollo: in tal modo diviene titolo esecutivo un titolo originariamente irregolare. Quindi lascerei il ter-

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1949

mine di 15 giorni per gli assegni pagabili in Italia ed aderirei al concetto di elevare a 30 giorni il termine per quelli pagabili all'estero.

Ritengo, però, che si debba aggiungere una disposizione di carattere transitorio per regolarizzare assegni che siano emessi a vuoto qualche giorno prima dell'entrata in vigore della legge. Occorre coordinare la disposizione di carattere generale con quella dell'articolo 123 del decreto del 1933, secondo la quale gli assegni bancari emessi prima dell'entrata in vigore del decreto stesso sono regolati a tutti gli effetti, anche nei riguardi del bollo, dalla legge anteriore, ancorché alcune delle obbligazioni in essi contenute siano state assunte successivamente.

Ad eliminare ogni dubbio, riterrei che a questo primo articolo se ne debba aggiungere un altro che riproduca il testo dell'articolo 123. Se però il termine fosse spostato per tutti gli assegni a 30 giorni, non occorrerebbe alcuna disposizione transitoria, poiché per la situazione contingente provvederebbe il citato articolo 123.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'articolo unico del disegno di legge:

« Il termine di quindici giorni, previsto dal primo comma dell'articolo 119 delle norme sull'assegno bancario, approvate con regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, è elevato a giorni trenta, quando si tratta di assegni bancari emessi in Italia e pagabili all'estero ».

Pongo in votazione la prima parte, per la quale non vi sono proposte di emendamento:

« Il termine di quindici giorni, previsto dal primo comma dell'articolo 119 delle norme sull'assegno bancario, approvate con regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, è elevato a giorni trenta ».

(È approvata).

Pongo in votazione l'ultima parte, della quale il relatore, cui si è associato l'onorevole Lombardi Ruggero, propone la soppressione »:

« quando si tratta di assegni bancari emessi in Italia e pagabili all'estero ».

(Non è approvata).

Cade, pertanto, la proposta Lecciso per una norma transitoria.

Avverto che, per coordinamento con il testo approvato, il titolo del disegno di legge dovrà essere così modificato:

« Modificazione del termine per la regolarizzazione, agli effetti del bollo, degli assegni bancari rimasti insoluti per mancanza di fondi ».

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui due disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione sui disegni di legge:

Convocazione delle assemblee delle società aventi sede in territori sui quali lo Stato italiano ha cessato di esercitare la sua sovranità (266-B):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	22
Voti contrari	7

(La Commissione approva).

Modificazione del termine per la regolarizzazione, agli effetti del bollo, degli assegni bancari rimasti insoluti per mancanza di fondi (415):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	21
Voti contrari	8

(La Commissione approva).

La seduta termina alle 10.45.